

Articolo 57 bis (salvaguardia della produzione da fonte fotovoltaica)

All'Articolo 42 del Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 sono inseriti i seguenti commi:

4 bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fotovoltaico:

- (i) agli impianti nei quali a seguito di verifica o di indagine risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 % della tariffa incentivante base per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Per gli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW non si applica alcuna decurtazione. Ove ne ricorra il caso, resta fermo l'annullamento della maggiorazione di cui all'Articolo 14, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 Maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 Maggio 2011 e all'Articolo 5 comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 5 Luglio 2012 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 5 Luglio 2012.
- (ii) Il Ministero dello Sviluppo Economico è delegato ad individuare, con proprio decreto, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente articolo, sulla base di proposte che il GSE deve fare pervenire entro 90 giorni, nonché di osservazioni da raccogliere entro lo stesso termine dai soggetti interessati, secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza: a) la ridefinizione delle fattispecie di violazioni rilevanti di cui al comma 3, in modo da circoscrivere le fattispecie di decadenza dagli incentivi ai casi in cui vi siano stati illeciti penali accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero in cui non sia raggiunto lo scopo dell'incentivazione di aumentare l'energia prodotta da fonte rinnovabili, in quanto l'impianto non ha le caratteristiche tecniche per operare in sicurezza, ovvero non può ottenere le autorizzazioni per l'esercizio o per la costruzione; b) prevedere un sistema di rideterminazione della tariffa incentivante per i casi in cui la tariffa sia stata ottenuta in difformità dalle disposizioni di riferimento, ma non siano state compiute violazioni rilevanti, tenendo conto della gravità della violazione, della complessità del quadro normativo di riferimento, dell'esigenza di assicurare la continuazione dell'attività dell'impianto e di incentivare la produzione di tale energia, e dei costi sostenuti; c) stabilire termini e modalità con i quali, applicare anche agli impianti per i quali vi siano stati provvedimenti di rigetto della tariffa incentivante, ovvero di decadenza dalla tariffa incentivante le disposizioni di cui sopra.

4. Ter

Le decurtazioni di cui all'Articolo 4 bis (i), ovvero (ii) (b) sono dimezzate qualora le violazioni siano dichiarate dal soggetto beneficiario, al di fuori di una procedura di verifica o di indagine.

4. Quater

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 4 bis (i), il GSE accerta sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti, secondo modalità proporzionate

indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4 quinquies

E' fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli e in generale dei soggetti che abbiano dato luogo a difformità rispetto alla normativa per l'ottenimento degli incentivi, secondo gli accordi contrattuali e la legge applicabile. Restano ferme diverse responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e, qualora la tariffa incentivante sia rideterminata ai sensi dell'Articolo 4 bis, le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.